



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Settore Affari generali e Servizi demografici  
Servizi Demografici e Affari Generali**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Determina di settore n. 126 del 08-05-2015**

*(n. 829 / 2015 del Registro Generale)*

Oggetto: PROCEDIMENTO CIVILE N.RG810/2011 INNANZI AL TRIBUNALE DI CHIETI SEZ. STACCATA DI ORTONA. TOSO EDGARDO C./COMUNE DI ORTONA. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DELL'ENTE

### **IL DIRIGENTE**

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.7.2012;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.05.2015;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

**PREMESSO** che in data 15.05.2012 veniva notificato a questo Ente atto di citazione per chiamata in causa del terzo promosso dalla convenuta Ditta TOSO Edgardo s.r.l. di Ortona, innanzi al Tribunale di Chieti, per ivi ottenere il rigetto di tutte le avverse domande attoree nonché il risarcimento del danno che sarebbe conseguente alla eventuale riduzione in pristino dell'opera;

**VISTO** la delibera di Giunta Comunale n.151 del 16.12.2011 ed il parere pro veritate rilasciato dall'Avv. Dario Rapino, nei quale venivano evidenziate talune gravi inadempienze contrattuali da parte della Società precedente che hanno indotto l'Ente a risolvere il citato contratto;

**VISTA** la determinazione di incarico n.451 del 24.08.2012 con la quale - ritenuta la necessità e l'opportunità di resistere nel predetto giudizio, veniva nominato l'Avvocato Dario Giuseppe Rapino quale figura professionale atta a difendere il Comune ed al quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferiva la relativa procura speciale;

**ATTESO** che il predetto professionista, con posta certificata del 16.09.2013, assunta al prot. generale dell'Ente in data 17.09.2013 al n.20130027417, comunicava la cessazione dell'esercizio forense con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e conseguente remissione del mandato già conferitogli relativamente al giudizio de quo;

**INDIVIDUATO**, l'Avv. Paolo Angelucci quale Legale più idoneo alla cura, difesa e salvaguardia degli interessi tutti dell'Ente, atteso i pregressi analoghi incarichi allo stesso già conferiti;

**RISCONTRATO** che lo stesso professionista, per il patrocinio della menzionata controversia, ha rilasciato, con posta certificata del 21.04.2015, prot.11313, un preventivo di massima redatto ai sensi del vigente D.M.55/2014, pari ad €2.500,00 comprensivo di IVA e Cap ed escluse le spese;

**RAVVISATE** le ragioni di urgenza nel provvedere a predisporre in tempi rapidi il necessario intervento del Comune per il prosieguo della causa de quo;

**RITENUTO** di dover formalizzare l'affidamento dell'incarico in argomento;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 11/05/2012, n. 2730;

**DATO ATTO** che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n.ZD41478CE7 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura stessa, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avv. Paolo Angelucci ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Bper, filiale di Orsogna, intestato a Angelucci Paolo IBAN: IT75N053877770000000481133;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011,

n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**OSSERVATO**, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato

#### DETERMINA

1. Nominare quale difensore dell'Ente per il giudizio richiamato in narrativa, l'Avv. Paolo Angelucci, al quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere.
2. Attenersi, per il compenso al professionista, a quanto convenuto e stipulato tra le parti.
3. Dare atto che la predetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 267/2000.
4. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

<b>Capitolo/Articolo</b>	1240
<b>Intervento</b>	03
<b>Impegno n.</b>	20150000976
<b>Codice creditore</b>	
<b>Nome creditore</b>	Avv. Paolo Angelucci
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	p.i.:02077320691
<b>Indirizzo</b>	Via B. Costantini, n°2 – 66036 Orsogna (Ch)
<b>PEC</b>	
<b>Causale</b>	Affidamento incarico Legale
<b>CIG</b>	ZD41478CE7
<b>CUP</b>	
<b>Codice univoco ufficio</b>	PQTD21
<b>Importo</b>	2.500,00

5. Di imputare la spesa complessiva di euro 2.500,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2015	1240	2.500,00

6. Provvedere con successivo atto alla liquidazione.

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 12 maggio 2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*